



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

D. Lgs. n. 13 del 12-2-2024 come modificato dal
D. Lgs. 108 del 5-8-2024

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – le modifiche apportate dal c.d. “Decreto Correttivo”

A CURA DI

LUIGI MELLONI
ELIANA RIZZI

INDICE

Introduzione	3
1. Termini di adesione al Concordato e di messa a disposizione dei programmi informatici da parte dell’Agenzia delle entrate (Artt. 6 e 9 D. Lgs. 13/2024).....	4
2. Nuove cause di esclusione dal Concordato (artt. 10, comma 2, 11 e 24 D. Lgs. 13/2024)	4
3. Reddito di lavoro autonomo oggetto di Concordato (art. 15 D. Lgs. 13/2024).....	5
4. Redditi di impresa oggetto di Concordato (art. 16 D.Lgs. 13/2024)	5
5. Cause di cessazione degli effetti del Concordato (Artt. 19, comma 2 e 30, comma 2, D.Lgs. 13/2024 - Artt. 21 e 32 D.Lgs. 13/2024)	5
6. Cause di decadenza del Concordato (Artt. 22 e 33 D.Lgs. 13/2024).....	6
7. Determinazione degli acconti (Artt. 20 e 31 D.Lgs. 13/2024).....	7
8. Regime opzionale di imposizione sostitutiva del reddito Concordato (Artt. 20-bis e 31-bis D.Lgs. 13/2024).....	7
CONTATTI.....	9

Introduzione

Ad integrazione e chiarimento di quanto illustrato nelle precedenti Circolari n. 7/2024 e n. 10/2024 (cui si fa rinvio), con la presente segnaliamo le modifiche apportate dal D. Lgs. 108 del 5 agosto 2024 (c.d. "Decreto Correttivo", pubblicato in G.U. n. 182 del 5-8-2024) alla disciplina dell'istituto in commento contenuta nel D. Lgs. 13/2024.

Con l'occasione ribadiamo che il Concordato:

- riguarda i redditi derivanti dall'esercizio di impresa o di arti e professioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP (mentre non ha alcun effetto quanto all'IVA);
- è riservato ai contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità, c.d. ISA (dunque con ricavi e proventi compresi nel limite di € 5.164.569,00) o che aderiscono al "regime forfetario" (dunque con ricavi o compensi nel limite di € 85.000 annui);
- consente di pre-concordare il reddito imponibile relativo agli anni 2024 e 2025 (il solo 2024 per i contribuenti che aderiscono al "regime forfetario").

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi approfondimento sul tema, che possa essere di vostro interesse.

1. Termini di adesione al Concordato e di messa a disposizione dei programmi informatici da parte dell’Agenzia delle entrate (Artt. 6 e 9 D. Lgs. 13/2024)

L’adesione al Concordato deve avvenire, **per gli anni successivi al primo**, entro il **31-7**, ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta. **Per il 2024** è confermata l’adesione entro il **31-10**.

I **programmi informatici** devono essere messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate, per gli anni successivi al 2024, entro il 15-4 di ogni anno¹.

2. Nuove cause di esclusione dal Concordato (artt. 10, comma 2, 11 e 24 D. Lgs. 13/2024)

Alle cause di esclusione dall’accesso al Concordato originariamente previste (cfr. Circolare 7/2024), ne sono state aggiunte tre². Si riportano per comodità di seguito tutte le cause di esclusione, segnalando con carattere sottolineato quelle di nuova introduzione:

- abbiano iniziato l’attività nel periodo di imposta precedente a quelli cui si riferisce la Proposta;
- nel periodo di imposta precedente a quelli cui si riferisce la Proposta abbiano debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o per contributi previdenziali definitivamente accertati (con sentenza irrevocabile o atto impositivo non più impugnabile) di importo pari o superiore a € 5.000,00 (comprensivi di sanzioni e interessi)³;
- non abbiano presentato la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti quelli di applicazione del Concordato;
- siano stati condannati per uno qualsiasi dei reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000, per il reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), o per quelli di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) o autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) commessi negli ultimi tre periodi di imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato;
- il conseguimento, nel periodo di imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta di concordato, di redditi o quote di reddito, comunque denominati, in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito di impresa o di lavoro autonomo⁴;
- adesione al regime forfetario per il primo periodo di imposta di applicazione del Concordato⁵;
- il coinvolgimento della società o dell’ente in operazioni straordinarie (fusione, scissione

¹ Per il 2024 il termine è stato fissato al 15-6, ovvero, per i contribuenti in regime forfetario già dal 2023, al 15-7-2024.

² Che non si applicano ai contribuenti che già aderiscono al regime forfetario.

³ Con la riduzione dei debiti al di sotto del suddetto importo e in data antecedente alla Proposta, la causa di esclusione viene meno.

⁴ Art. 11, lett. b-bis.

⁵ Art. 11, lett. b-ter.

conferimento) o modifiche della compagine sociale, nel primo anno cui si riferisce la proposta di Concordato⁶.

Il verificarsi di talune delle suddette cause di esclusione (con l'evidente eccezione della prima di esse) in costanza di Concordato comporta la sua perdita di efficacia per entrambi i periodi di imposta per cui era stato attivato.

3. Reddito di lavoro autonomo oggetto di Concordato (art. 15 D. Lgs. 13/2024)

È stata introdotta la lettera b-bis al comma 1 dell'art. 15, che prevede che il reddito di lavoro autonomo proposto ai fini del Concordato non tenga conto dei valori relativi ai corrispettivi eventualmente percepiti, nell'anno di riferimento, dalla cessione di clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività⁷.

Tali corrispettivi, se e nella misura in cui siano percepiti nell'esercizio oggetto di Concordato, determinano una corrispondente variazione del relativo reddito⁸.

4. Reddito di impresa oggetto di Concordato (art. 16 D. Lgs. 13/2024)

Oltre alle voci già escluse nella originaria formulazione dell'art. 16⁹, non assumono rilievo, ai fini della quantificazione del reddito concordato, eventuali perdite su crediti o perdite derivanti da partecipazioni relative all'anno di riferimento¹⁰.

Tali perdite, se e nella misura in cui si verifichino nell'esercizio oggetto di Concordato, determinano una corrispondente variazione del relativo reddito (insieme con le altre componenti menzionate nella precedente nota

5. Cause di cessazione degli effetti del Concordato (Artt. 19, comma 2 e 30, comma 2, D. Lgs. 13/2024 - Artt. 21 e 32 D. Lgs. 13/2024)

Viene ridotta dal 50% al 30% la percentuale di differenza tra il reddito concordato e quello effettivo al ricorrere della quale il Concordato cessa di avere efficacia.

Per cessazione del Concordato si intende l'interruzione dei relativi effetti a decorrere dal periodo di imposta in cui si verifica la causa di cessazione (con conseguente irrilevanza del reddito concordato ed assoggettamento a tassazione ordinaria del reddito effettivo).

Sono inoltre introdotte tre nuove condizioni, al verificarsi di una delle quali il Concordato cessa di avere

⁶ Art. 11, lett. b-quater.

⁷ Le medesime voci non vanno tenute in considerazione nella determinazione del reddito concordato ai fini IRAP (art. 17).

⁸ Insieme con eventuali plus/minusvalenze e redditi da partecipazioni, di cui alle lettere a e b, comma 1, art. 15. Cfr. Circolare n. 7/2024.

⁹ Plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, redditi da partecipazione. Cfr. Circolare 7/2024.

¹⁰ Le medesime voci non vanno tenute in considerazione nella determinazione del reddito concordato ai fini IRAP (art. 17)

efficacia dal medesimo periodo di imposta. Anche in questo caso, per comodità, si riportano nuovamente tutte le cause di cessazione, segnalando con carattere sottolineato quelle di nuova introduzione:

- modifica dell'attività svolta nel biennio oggetto di Concordato rispetto a quella svolta nel periodo di imposta precedente, a meno che per la nuova attività non si applichi il medesimo indice sintetico di affidabilità;
- cessazione dell'attività;
- adesione al regime forfetario da parte del contribuente che non vi era soggetto all'atto dell'adesione al Concordato¹¹;
- coinvolgimento della società o dell'ente in operazioni straordinarie (fusione, scissione conferimento) o modifiche della compagine sociale¹²;
- dichiarazione di ricavi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto che disciplina gli ISA o dal decreto che disciplina il regime forfetario, maggiorato del 50%¹³.

6. Cause di decadenza dal Concordato (Artt. 22 e 33 D. Lgs. 13/2024)

Come evidenziato nella Circolare 7/2024 (cui si rinvia), al ricorrere di determinate circostanze (alternative tra loro) si verifica la decadenza dal Concordato: esso cioè cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta per cui era stato avviato.

In particolare, si tratta di:

- accertamento, per il periodo di adesione al Concordato o quello precedente, dell'esistenza di attività non dichiarate o della inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate, in misura superiore al 30% dei ricavi dichiarati o la commissione di altre violazioni di non lieve entità. Tra queste violazioni rientrano quelle che integrano i reati tributari, la cui rilevanza viene limitata al Decreto Correttivo a quelle commesse nei periodi di imposta oggetto di concordato (e viene invece rimossa la rilevanza di quelle dei tre periodi precedenti dell'ammissione al Concordato);
- in seguito a dichiarazione integrativa, i redditi presi a riferimento per formulare la proposta di Concordato sono quantificati diversamente;
- i dati indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli forniti per la formulazione della proposta di Concordato;
- si verifica una causa di cessazione o di esclusione dal Concordato;
- non è eseguito il versamento delle somme dovute sul reddito concordato.

Il comma 3 dell'art. 22 prevede la possibilità di escludere l'operatività di alcune delle cause di

¹¹ Art. 21, c. 1, lett. b-bis.

¹² Art. 21, c. 1, lett. b-ter.

¹³ Art. 21, c. 1, lett. b-quater e art. 32 c. 1, lett. b-bis

decadenza¹⁴ laddove il contribuente regolarizzi la propria posizione mediante ravvedimento operoso, a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o che comunque la violazione non sia stata constatata.

Il comma 3bis, di nuova introduzione, stabilisce che in caso di decadenza dal Concordato, restano dovute le imposte e i contributi determinati sul reddito concordato, se maggiore di quello effettivamente conseguito.

7. Determinazione degli acconti (Artt. 20 e 31 D. Lgs. 13/2024)

Con riferimento agli acconti, è ora previsto che:

- per i periodi di imposta oggetto di Concordato, gli acconti sulle imposte si calcolano sul reddito concordato e si versano, in base alle regole ordinarie.

Per il primo periodo di imposta di adesione al Concordato:

- se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (c.d. "metodo storico"), deve essere aggiunta una maggiorazione (pari al 15% per IRPEF/IRES, 3% per IRAP, 12% per i forfetari, 4% per i forfetari start-up) della differenza, se positiva, tra il reddito concordato 2024 e il reddito di impresa o di lavoro autonomo 2023, depurato dalle componenti di reddito di cui agli artt. 15, 16 e 17. Tale maggiorazione va versata entro il termine per il versamento della seconda (o unica) rata di acconto;
- se l'acconto è determinato secondo il "metodo previsionale", la seconda rata è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordati e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

8. Regime opzionale di imposizione sostitutiva del reddito Concordato (Artt. 20-bis e 31-bis D.Lgs. 13/2024)

Con questa norma di nuova introduzione ad opera del Decreto Correttivo, i contribuenti che aderiscono al Concordato possono optare per la tassazione con imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e delle relative addizionali della parte di reddito derivante dall'adesione al Concordato, eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo di imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta.

In tal caso, si applicano le seguenti aliquote:

¹⁴ L'omesso versamento delle imposte sul reddito concordato, le violazioni relative a reati tributari e la comunicazione inesatta o incompleta dei dati necessari per l'applicazione degli ISA.

- del 10%, se l'indice di affidabilità fiscale, nel periodo di imposta precedente quelli cui si riferisce la proposta, era pari o superiore a 8;
- del 12%, se l'indice di affidabilità fiscale, nel periodo di imposta precedente quelli cui si riferisce la proposta, era pari o superiore a 6, ma inferiore a 8;
- del 15%, se l'indice di affidabilità fiscale, nel periodo di imposta precedente quelli cui si riferisce la proposta, era inferiore a 6.

Le aliquote dell'imposta sostitutiva si attestano sul 10% della differenza di reddito per i contribuenti in regime forfetario e sul 3% per le start-up.

L'imposta sostitutiva va versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo di imposta in cui è prodotta l'eccedenza assoggettata ad imposta sostitutiva.

Si tratta di una norma la cui introduzione sembra volta ad incentivare l'adesione al Concordato, sul presupposto che il reddito concordato proposto è sempre più alto del reddito preso a riferimento, ed è il reddito che comunque viene assoggettato a tassazione, anche se superiore a quello effettivamente realizzato negli anni oggetto di Concordato.

Di conseguenza, appunto per invogliare il contribuente ad aderire al Concordato, gli è data la possibilità di optare per l'imposizione sostitutiva, con la conseguenza che:

- alla parte di reddito concordato corrispondente al reddito di riferimento si applica la tassazione ordinaria;
- alla parte di reddito concordato, eccedente il reddito di riferimento, si applica l'imposta sostitutiva.

Così, per esempio, a fronte di un reddito di riferimento di 100 ed un reddito concordato di 120, per il primo anno e di 130 per il secondo anno, il contribuente che aderisce al Concordato vedrà tassato in misura ordinaria il reddito di 100 per entrambi gli anni e con imposta sostitutiva l'eccedenza, rispettivamente, di 20, per il primo anno e di 30 per il secondo.

In caso di rinnovo del Concordato dopo il primo biennio, per individuare l'eccedenza di reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva, si assume quale parametro il reddito effettivo dichiarato nel periodo di imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16.

CONTATTI



LUIGI MELLONI

LUIGI.MELLONI@RLVT.IT



ELIANA RIZZI

ELIANA.RIZZI@RLVT.IT



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RLVT - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT